

Ai sensi degli artt. 16 bis, commi 2 e 9 bis, 16 decies e 16 undecies del DL n. 179/2012, nonché dell'art. 136, comma 2 ter, del D. Lgs. 104/2010, si dichiara che la seguente copia informatica, per la quale si procede a notifica con modalità informatiche, tratta con modalità telematiche dall'esemplare presente nel fascicolo informatico, reso disponibile dai servizi informatici e telematici del competente plesso giurisdizionale, e' conforme ad esso esemplare informatico ed equivale dunque all'originale.



Avvocatura dello Stato

Via Testoni n. 6 Bologna
tel 051 0569700 fax 051 232297
PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it
C.F. ads80068910373

Ct. 1093/21 LP/ad

CORTE d'APPELLO di BOLOGNA

Sezione lavoro

RICORSO IN APPELLO

Per **il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'**
E DELLA RICERCA, (C.F.80185250588), per l'**UFFICIO**
SCOLASTICO REGIONALE per l'EMILIA ROMAGNA –
UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE di FORLI'-CESENA
E RIMINI (C.F. 92086100408), in persona dei rispettivi legali
rappresentanti in carica, con la difesa e rappresentanza in giudizio
dell'Avvocatura dello Stato (C.F. ads80068910373 – PEC:
ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it), con domicilio legale presso gli uffici
di quest'ultima in Bologna, alla via Testoni nr.6

- *Appellante* -

CONTRO

ETTORE MARCHI

(Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Tiziana Sponga e Francesca Versari)

- *Appellata* -



* * *

AVVERSO E PER LA RIFORMA

Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Forlì n. 220/21 del 12 ottobre 2021

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il docente Marchi, in possesso del Diploma accademico di II livello - per la Chitarra - conseguito presso il Conservatorio Statale G. B. Martini di Bologna e dei 24 crediti formativi universitari (CFU) nelle discipline antropo – psico – pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ricorreva in giudizio al Tribunale del lavoro di Forlì lamentando il rigetto della propria domanda di inclusione nella seconda fascia delle GPS.

Il rigetto era fondato, a norma degli artt. 4 e 7, comma 8, O.M. n. 60 del 10/07/2020 e dell'Allegato E al decreto MIUR n. 259 del 9/05/2017, sulla **assenza del servizio specifico (almeno 16 giorni) nella classe di concorso richiesta** (doc. 1 fascicolo di primo grado, decreto Ambito territoriale di Forlì in data 27/08/2020, prot. 2726).

Il ricorrente fondava le proprie difese sull'assunto che, per l'inserimento nella seconda fascia delle GPS non fosse richiesto il requisito della pregressa prestazione di servizio sulla specifica classe di concorso e chiedeva, pertanto, l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nella seconda fascia delle GPS della provincia di Forlì – Cesena per la classe concorsuale A055



(strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), in particolare AB55 per chitarra, con condanna dell'Amministrazione a provvedere all'inserimento richiesto.

Con sentenza n. 220 del 12/10/2021, il Tribunale di Forlì decideva in senso favorevole al ricorrente richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni rese dal Tribunale di Brescia nell'ordinanza del 14/5/2021, est. Ciocca (all. 3). Tale ultima pronuncia, resa in sede cautelare in procedimento ancora non definito nel merito, statuisce in sostanza, quanto al *fumus boni iuris*, che l'art. 4, c. 2, O.M. 60/2020 “*contempla espressamente i soli “titoli previsti dall'allegato E” e non appare possibile estendere tale nozione sino ad includere – non soltanto i diplomi di studio nelle discipline musicali, ma anche – l'effettivo svolgimento di un periodo di insegnamento nelle materie di specializzazione, trattandosi di un profilo estraneo all'ambito semantico di tale dato testuale*”.

Avverso la citata pronuncia n. 220/2021 del Tribunale di Forlì si chiede di proporre appello in ragione delle considerazioni che seguono.

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DALL'ART. 4, COMMA 2, LETT. B) DELL'O.M. 60/2020 E DALL'ALLEGATO E) DEL DM 259/2017

Si intende impugnare e contestare la sentenza che ha affermato, tramite il rinvio ad altra decisione, che l'art. 4, c. 2, O.M. 60/2020 “*contempla espressamente i soli “titoli previsti dall'allegato E” e non appare possibile estendere tale nozione sino ad includere – non soltanto i diplomi di studio nelle discipline musicali, ma*



anche – l’effettivo svolgimento di un periodo di insegnamento nelle materie di specializzazione, trattandosi di un profilo estraneo all’ambito semantico di tale dato testuale’.

Nella fattispecie controversa viene in rilievo appunto l’ipotesi contemplata dall’art. 4, comma 2, lett. b) dell’O.M. 60/2020 il quale dispone che “*Ai sensi del comma 1, hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, gli aspiranti che: b) privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, siano in possesso, congiuntamente: i. dei titoli previsti dall’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; ii. dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17*”.

E’ evidente che, in forza del rinvio operato dal secondo comma dell’art. 4 ai titoli previsti dall’allegato E del DM 259/2017, **si devono ricomprendere nel novero dei titoli non solo quelli di studio, ma anche quelli di servizio.**

L’allegato E del citato DM dispone, infatti, che concorrono all’insegnamento per la classe di concorso relativa allo strumento presso i licei musicali “*i docenti diplomati di conservatorio nello specifico strumento (ivi compreso il canto), abilitati per le classi di concorso 31/A e 32/A e che abbiano **prestato servizio** nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale*” nonché “*i docenti forniti di abilitazione per la classe 77/A purché in possesso di diploma di conservatorio sullo specifico strumento **e che abbiano già prestato***



servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale?

La richiesta del servizio specifico non soltanto rispetta pienamente il dato testuale delle norme richiamate, ma è altresì l'unica interpretazione prospettabile dal punto di vista sistematico: poiché infatti per l'insegnamento di materie musicali presso i Licei musicali e coreutici, l'allegato E del DM 259/2017 richiede **congiuntamente abilitazione e servizio specifico nei percorsi di liceo musicale**, il rinvio a tale allegato operato dall'art. 4, comma 2, dell' O.M. n. 60/2020, relativo all'inserimento in seconda fascia delle GPS, destinata ai docenti **non** abilitati, ha **proprio il significato di estendere anche ai docenti privi di abilitazione il requisito che l'allegato E richiede ai docenti in possesso di abilitazione, ossia il servizio (di almeno 16 giorni) nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale.**

Diversamente interpretando, tale rinvio sarebbe privo di significato.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza che si appella, **il riferimento al requisito della prestazione di servizio sulla specifica classe di concorso è richiesto non solo** per l'inserimento in prima fascia delle GPS (con riferimento alla quale soccorre l'espressa menzione contenuta nel primo comma dell'art. 4 dell' O.M. n. 60/2020), **ma anche per l'inserimento in seconda fascia delle stesse:** ciò, giusta il rinvio operato dal secondo comma dell'art. 4 ai titoli previsti dall'allegato E del DM



259/2017, dovendosi ricomprendere nel novero dei titoli non solo quelli di studio, ma anche quelli di servizio.

Le argomentazioni esposte sono state efficacemente evidenziate nella sentenza del Tribunale di Monza del 29/4/2021, n. 262, est. Sommariva (che si deposita), resa in causa del tutto analoga alla presente e pronunciata in senso favorevole all'Amministrazione.

Al riguardo si segnala come appaia piuttosto singolare che il Tribunale di Forlì, pur mostrando di conoscere la predetta sentenza del Tribunale di Monza (citata nella motivazione concernente la compensazione delle spese di giudizio), abbia tuttavia fondato la propria statuizione con integrale rinvio ad ordinanza resa in sede cautelare (Trib. Brescia, 14/5/2021, cit.) la quale – oltre a fornire una non condivisibile interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie di causa – è destinata ad essere superata in breve tempo dalla relativa decisione di merito.

Giova infine richiamare la nota ministeriale di chiarimenti n. 1550 del 4/9/2020, evidenziata dall'amministrazione resistente nelle proprie difese in primo grado, secondo cui *“Riguardo alla classe di concorso A55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), gli aspiranti di I e II fascia, ai sensi dell'allegato E di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, devono possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale”*.

Con riferimento a tale nota, la citata sentenza del Tribunale di Monza, n. 262/2021, ha osservato che essa *“lungi dall'aver introdotto un requisito non previsto*



nell'ordinanza ministeriale, si è, pertanto, limitata a meglio explicitare quanto risultante dalla combinata lettura dell'art. 4, comma 2, dell'OM e dell'allegato E del DM 259/2017 dalla stessa richiamato".

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Amministrazione in epigrafe indicata, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto,

- Riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto respingere le domande avversarie;
- Con vittoria di spese.

Si depositano:

- 1) il duplicato informatico della sentenza impugnata;
- 2) il fascicolo del procedimento di primo grado;

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che pertanto, trattandosi di controversia di lavoro, il contributo unificato è pari ad €388,50 (777,00/2).

Bologna, 3 gennaio 2021

Laura PAOLUCCI



